



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 11

SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE ATEM
CUNEO 2 – CITTÀ DI CUNEO E SUD. APPROVAZIONE ALIENAZIONE TRATTI DI RETE
COMUNALE –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SPEDALE ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art. 14 del D.Lgs n. 164/00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas" ed un secondo destinato a determinare "gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio", nonché "misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione";
- con D.M. 18/10/2011, sono stato definiti e perimetrati gli ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- in virtù della normativa richiamata, il Comune di CUNEO appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "Cuneo 2 - Città di Cuneo e Sud";
- con l'emanazione del D.M. 12.11.2011 n. 226 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 27.1.2012), è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24, comma 4, del D.Lgs 1° giugno 2011 n. 93 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- per effetto di quanto sopra richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di CUNEO è attualmente di fatto gestito dalla Società Italgas Reti S.p.A., che proseguirà la gestione sino al subingresso nel Comune del Gestore entrante, a seguito della procedura di affidamento del servizio in oggetto nell'ATEM "Cuneo 2 - Città di Cuneo e Sud";

Considerato che:

- l'art. 2 del succitato D.M. 12.11.2011 n. 226 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali;
- il Comune di Cuneo, in quanto capoluogo di Provincia riveste la funzione di stazione appaltante, di cui ha preso atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 23.07.2015;
- il Comune di CUNEO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 21/12/2015 ha approvato, ai sensi del D.M. 226/2011, lo schema della "Convenzione per la gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", attribuendo al suddetto Comune di Cuneo la delega per lo svolgimento delle funzioni amministrative-legali e tecniche;

Considerato altresì che:

- la legge 118/22 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), all'articolo 6, ha introdotto disposizioni volte a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge n. 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali delle reti patrimoniali pubbliche possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle regole di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- lo stesso articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al punto precedente, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, laddove prevede la verifica degli scostamenti del VIR-RAB da parte dell'Autorità, stabilendo anche che quest'ultima dovrà riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra tali valori;
- alla luce di quanto sopra i Comuni appartenenti all'ambito che risultano proprietari di tratti di rete di distribuzione possono inoltrare formale richiesta alla Stazione Appaltante di alienazione di detti beni inserendo nel Bando di Gara il relativo valore di rimborso a favore dell'Ente;

Verificato che per il Comune di CUNEO il valore di rimborso alla data del 31 Dicembre 2015 – da aggiornare alla data di vendita – a seguito delle osservazioni dell'ARERA approvate al mese di Marzo 2021 ammonta ad € 1.165.241,38;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione Consiliare Permanente nel corso della riunione del 15 Aprile 2024;

Visto e considerato quanto sopra;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 28.12.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29.01.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Patrimonio — Arch. Anna Bertola — e alla regolarità contabile del dirigente del settore Ragioneria e tributi — dott. Carlo Tirelli — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- 2) di approvare l'alienazione delle reti di proprietà comunale a favore del nuovo gestore e, nel contempo, di approvare il valore delle reti stesse, calcolato alla data del 31 Dicembre 2015 e, a seguito delle osservazioni dell'ARERA approvate al mese di Marzo 2021, ammontante ad € 1.165.241,38, da aggiornare alla data di vendita;
- 3) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è l'arch. Virginia Ghibauda, Istruttore Direttivo Tecnico P.O. del Settore, Responsabile Unico del Progetto dell'Unità Organizzativa Autonoma Rete distribuzione gas naturale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di operare con le attività necessarie a definire la procedura in questione per rispettare i tempi per l'attivazione della procedura individuati dal legislatore nazionale;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.